

Condizioni generali di servizio per l'utilizzazione della soluzione di firma elettronica avanzata (C.G.S.)

Art. 1 – Definizioni

1.1 - Ai fini della utilizzazione del servizio di F.E.A. oggetto delle presenti Condizioni Generali (di qui in appresso, C.G.S.), valgono ad ogni effetto le definizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 07.03.05 n. 82 e successive modificazioni, di qui in appresso, CAD) nonché quelle riportate nelle Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali di cui al D.P.C.M. 22.02.13 (di qui in appresso, Regole Tecniche), da intendersi qui interamente riportate e trascritte.

1.2 - I servizi sono resi da Società Cattolica di Assicurazione - Società cooperativa, con sede legale in Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona, (di qui in appresso, Cattolica) in qualità di soggetto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 comma 2 lett. a) delle Regole Tecniche, eroga soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con i propri Clienti anche per il tramite della propria rete agenziale.

Art. 2 - Oggetto

2.1 - Le presenti CGS hanno ad oggetto l'erogazione di una particolare soluzione di firma elettronica avanzata ottenuta mediante l'immissione di un codice di sicurezza univoco (One Time Password) da parte del firmatario. Il codice viene ricevuto sul proprio numero telefonico verificato dall'intermediario durante il processo di emissione del contratto.

2.2 - Le caratteristiche del sistema e delle tecnologie utilizzate per la gestione della soluzione F.E.A. Cattolica sono descritte nell'allegata "Scheda Tecnica Illustrativa", che costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale delle presenti CGS.

2.3 - I documenti elettronici sottoscritti mediante la soluzione F.E.A. Cattolica producono gli effetti, anche probatori, previsti dalla legislazione vigente.

2.4 - Resta inteso che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 60 delle Regole Tecniche, la soluzione F.E.A. può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti intercorrenti tra Cattolica ed il Cliente.

Art. 3 - Attivazione del servizio

3.1 - Ai fini della attivazione del servizio il Cliente, presa visione del documento contenente le presenti CGS e la Scheda Tecnica Illustrativa, allo stesso sottoposto (anche in consultazione su computer o tablet dell'intermediario), ed all'esito della identificazione certa effettuata dall'intermediario Cattolica nell'ambito della procedura di emissione del contratto o di altra operazione contrattuale, provvede alla accettazione delle presenti CGS, apponendo la propria sottoscrizione nelle dichiarazioni riportate nel documento contrattuale che firmerà tramite la soluzione F.E.A. Cattolica, che contestualmente, stante la formalizzata accettazione, produce i suoi effetti, anche probatori.

Art. 4 – Diritti ed obblighi del Cliente

4.1 - Il Cliente accetta di aderire al servizio di volta in volta che provvedere a firmare. Potrà sempre liberamente e senza ulteriori formalità in futuro, per ogni singola operazione effettuata, di apporre la propria sottoscrizione fisica su documenti cartacei.

4.2 - In sede di adesione alle CGS, il Cliente può esprimere la propria preferenza sulle modalità di consegna delle CGS medesime (e della annessa Scheda Tecnica Illustrativa), nonché della documentazione attestante le singole operazioni effettuate mediante la soluzione F.E.A. Cattolica. Resta fermo, in ogni caso ed anche in difformità rispetto alla preferenza inizialmente espressa, il diritto del Cliente di richiedere, per ogni singola operazione, la consegna della relativa documentazione su supporto cartaceo.

4.3 - Il Cliente, tramite la propria agenzia, ha inoltre il diritto di ottenere in qualsiasi momento liberamente e gratuitamente copia delle C.G.S. dallo stesso accettate, della Scheda Tecnica Illustrativa e di tutte le altre informazioni atte a dimostrare la coerenza del servizio con tutti i requisiti richiesti dall'art. 56 comma 1 delle Regole Tecniche. Copia di tali documenti è scaricabile anche dal sito www.cattolica.it.

4.4 - Il Cliente, anche ai fini della erogazione del servizio oggetto delle presenti C.G.S., garantisce la veridicità del documento di riconoscimento e di tutti i dati personali comunicati in occasione della identificazione, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in ipotesi di falsità o erroneità dei documenti e dati forniti.

4.5 - Con la sottoscrizione delle presenti CGS, il Cliente dichiara di aver preso attenta visione delle stesse (e della annessa Scheda Tecnica Illustrativa), di averne compreso a pieno il contenuto e di:

- esser edotto della validità e degli effetti giuridici, anche probatori, dei documenti elettronici sottoscritti mediante la soluzione F.E.A. Cattolica, nonché delle limitazioni d'uso indicate all'art. 2.4;
- esonerare Cattolica in ipotesi di utilizzo improprio o eccedente le limitazioni d'uso o non autorizzato della soluzione F.E.A. Cattolica da parte del Contraente, assumendo a tale fine ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi in relazione ai danni che ne dovessero a qualsiasi titolo derivare, ed assumendo a proprio carico ogni onere o costo, ivi comprese le spese legali.

Art. 5 – Obblighi di Cattolica

5.1 - Cattolica, in qualità di soggetto che eroga la soluzione di F.E.A. oggetto delle presenti C.G.S., è responsabile verso il Cliente per l'adempimento di tutti gli obblighi discendenti dall'espletamento di tale attività.

In particolare, Cattolica garantisce la piena coerenza della soluzione di F.E.A. ai requisiti tecnici, procedurali ed organizzativi previsti dal CAD e dalle Regole Tecniche, e segnatamente dagli artt. 56 e 57 delle Regole Tecniche.

5.2 - In ossequio agli obblighi sopra richiamati, Cattolica: a) ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei terzi e dei titolari della soluzione F.E.A. Cattolica per i rischi connessi alla eventuale inadeguatezza delle soluzioni tecniche adottate; b) conserva i documenti sottoscritti e forniti dal firmatario per 20 anni, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità; c) adotta tutte le misure di sicurezza, ivi comprese quelle descritte nella annessa Scheda Tecnica Illustrativa, idonee a preservare dal rischio di perdita anche accidentale ed accesso abusivo, i dati forniti dal Cliente e quelli generati all'atto di ogni singola sottoscrizione mediante la soluzione F.E.A. Cattolica.

Art. 6 – Limitazione di responsabilità di Cattolica

6.1 – Cattolica non sarà responsabile per la mancata o non corretta esecuzione degli obblighi su di lei incombenti, in tutti i casi in cui il mancato o non corretto adempimento sia dovuto a cause ad essa non ascrivibili quali, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, forza maggiore, calamità naturali, eventi bellici, furti, interventi dell'autorità.

Cattolica non assume inoltre alcuna responsabilità:

- per ogni abuso relativo alla veridicità di tutti i documenti di riconoscimento e dati personali comunicati in occasione dell'utilizzo al servizio, anche in relazione ai soggetti delegati ad operare sul rapporto del Cliente, e di ogni altra variazione dovesse intervenire successivamente ove non opportunamente comunicata;
- per il regolare funzionamento di linee elettriche, telefoniche nazionali e/o internazionali.

6.2 – Cattolica, inoltre, non assume, alcuna responsabilità in ipotesi di utilizzo improprio o eccedente le limitazioni d'uso o non autorizzato della soluzione F.E.A. Cattolica da parte del Contraente.

Art. 7 – Gratuità del servizio

7.1 – L'adesione al servizio è completamente gratuita.

Art. 8 – Modifiche

8.1 - Cattolica si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti condizioni (ed i contenuti della Scheda Tecnica Illustrativa) nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti.

In tali ipotesi, Cattolica provvederà ad informare il Cliente delle intervenute modifiche, mediante posta elettronica all'indirizzo fornito dal Cliente.

Art. 9 – Durata

9.1 - Le presenti C.G.S. sono valide ed efficaci a tempo indeterminato relativamente alla singola operazione di firma apposta dal Contraente/Firmatario.

Art. 10 – Rinvio

10.1 – Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia